

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2158)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera  
dei deputati nella seduta del 5 aprile 1967 (V. Stampato n. 3722)*

**presentato dal Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'11 aprile 1967*

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sui compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati o collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

La misura del gettone di presenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, è stabilita in lire 3.000.

I titoli di spesa per gettoni di presenza devono essere corredati dalle copie dei verbali relativi alle singole sedute.

### Art. 2.

Per le Commissioni, i Consigli, i Comitati o Collegi comunque denominati, previsti da provvedimenti legislativi speciali, ove la

misura dei gettoni di presenza non sia da questi direttamente stabilita, il Ministro competente, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, può disporre, in relazione all'importanza e responsabilità degli adempimenti da compiere, la elevazione fino a lire 5.000 del gettone di presenza di cui al precedente articolo oppure l'attribuzione di un compenso forfettario mensile non superiore in ogni caso a quello massimo consentibile in applicazione dello stesso articolo.

### Art. 3.

Le misure dei compensi e delle indennità previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sono aumentate del 30 per cento.

La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.